



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L.R. n. 13/2003 - Nomina del direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal dirigente del Servizio Sanità, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel medesimo documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Sanità, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, nonché l'attestazione che dalla stessa non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di nominare Alessandro Marini, a decorrere dal 27 luglio 2015 e per la durata di tre anni, direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale;
- di riconoscere per l'incarico, fino alla rideterminazione in riduzione effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale n. 13/2003, il trattamento economico omnicomprensivo stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale n. 261/2012;
- di approvare lo schema del contratto di lavoro di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante della medesima;
- di demandare al Presidente della Giunta regionale la sottoscrizione del contratto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) ha individuato come organo dell'azienda sanitaria il direttore generale e ne ha disciplinato le funzioni.

L'articolo 3 bis ha disposto che i provvedimenti di nomina dei direttori generali sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti stabiliti dal comma 3 dello stesso articolo; che la Regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale degli idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre Regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione; che i direttori generali devono produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. Ha previsto poi che, al fine di assicurare una omogeneità nella valutazione dell'attività dei direttori generali, le Regioni concordano, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, criteri e sistemi per valutare e verificare tale attività, sulla base di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, che vengono definiti e assegnati all'atto della nomina e aggiornati periodicamente, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi, e che la Regione, trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, verifica i risultati aziendali conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci, con conseguente conferma o meno dello stesso direttore entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. Ha disciplinato, inoltre, i casi di risoluzione del contratto e di revoca ed ha stabilito che il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile; che il trattamento economico è definito, in sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa; che la carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, e che la nomina a direttore generale determina, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 502/1995 ha previsto che il trattamento economico annuo del direttore generale non può essere superiore ad euro 155.000,00 e può essere integrato con una ulteriore quota, fino al venti per cento dello stesso, previa valutazione, sulla base di criteri predeterminati, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati annualmente dalla Regione; che lo stesso trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni e che al direttore generale, per le attività inerenti alle sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di livello C; che nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al direttore generale nei casi di cessazione dell'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto, nonché per dimissioni.

Gli articoli 3, 5, 8, 10 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) hanno introdotto specifiche cause di inconferibilità e incompatibilità per i direttori generali delle aziende sanitarie.

L'articolo 3, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale) ha attribuito alla Giunta regionale il compito di nominare i direttori generali degli enti del



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio sanitario regionale, di definire gli obiettivi specifici per gli stessi enti e di impartire direttive vincolanti per i direttori generali.

L'articolo 4 ha disciplinato le funzioni del direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) ed ha previsto che il relativo compenso è stabilito dalla Giunta regionale entro i limiti fissati dalla normativa statale, previo parere della commissione assembleare.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 261 del 27 febbraio 2012, ha determinato, per il direttore generale dell'ASUR, un compenso annuo lordo, per dodici mensilità, pari a euro 155.000,00 e la possibilità di integrazione con un'ulteriore quota, fino al venti per cento di tale compenso, da corrispondere in un'unica soluzione, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dalla stessa Giunta regionale.

Con deliberazione n. 1633 del 2 dicembre 2013 ha istituito il nuovo elenco degli idonei alle nomine di direttore generale degli enti del Servizio sanitario regionale.

Con deliberazione n. 9 del 13 gennaio 2014 ha nominato Gianni Genga direttore generale dell'ASUR.

Tale incarico si è reso vacante dal 9 luglio 2015. E' necessario, pertanto, nominare un nuovo direttore generale.

Al riguardo il Presidente della Giunta regionale ha indicato Alessandro Marini, il quale è iscritto nell'elenco degli idonei di cui alla deliberazione della stessa Giunta regionale n. 1633/2013.

Alessandro Marini è dipendente dell'Area Vasta n. 2 dell'ASUR. Il dirigente dell'Unità operativa complessa gestione del personale della medesima Area Vasta ha attestato che Alessandro Marini, con determina n. 177/AV2 dell'11 febbraio 2014, è stato collocato in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992, in seguito al conferimento dell'incarico di direttore sanitario dell'ASUR e che, in relazione al conferimento dell'incarico di direttore generale dell'ASUR, egli permane in aspettativa, ai sensi di legge, senza soluzione di continuità, con consequenziale adeguamento delle relative determinazioni.

Ai fini della nomina, Alessandro Marini ha prodotto la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconfiribilità e di incompatibilità previste dagli articoli 3, 5, 8, 10 e 14 del decreto legislativo n. 39/2013.

Ha dichiarato, inoltre, di essere in possesso della formazione manageriale di terzo livello, avendo conseguito, nell'anno accademico 2008/2009, il master in strategia e gestione delle organizzazioni a rete in sanità e di essere stato iscritto nell'elenco dei soggetti in possesso della formazione per i direttori generali.

Si propone, pertanto, alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il responsabile del procedimento.
(Piero Ciccarelli)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITÀ

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente del Servizio Sanità
(Piero Ciccarelli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione si compone di 9 pagine, di cui 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta
(Dica Morini)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO AL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA
SANITARIA UNICA REGIONALE

Il _____ del mese di _____ 2015, presso la sede della Regione, ad Ancona, in via Gentile da
Fabriano n. 9,

TRA

la Regione Marche, di seguito denominata "Regione", codice fiscale 80008630420, rappresentata dal
Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli, nato a Pesaro il 15 marzo 1966, domiciliato per la
carica ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, n. 9;

E

Alessandro Marini, nato a _____ il _____ e residente a _____ in via
_____ n. _____ codice fiscale _____;

PREMESSO CHE

- la Giunta regionale, con deliberazione n. _____ del _____, ha nominato Alessandro Marini
direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR);
- lo stesso Alessandro Marini ha dichiarato l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità,
nonché di essere in possesso della formazione manageriale di terzo livello, avendo conseguito, nell'anno
accademico 2008/2009, il master in strategia e gestione delle organizzazioni a rete in sanità;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1
(Conferimento dell'incarico)

La Regione Marche conferisce ad Alessandro Marini, che accetta, l'incarico di direttore generale
dell'ASUR.

Tale incarico è conferito ai sensi degli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421) e dell'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio
sanitario regionale).

Art. 2
(Durata)

L'incarico decorre dal 27 luglio 2015 e dura tre anni.

Alla scadenza l'incarico cessa automaticamente, senza obbligo di preavviso, ed è prorogabile e
rinnovabile.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 3
(Funzioni e verifica)

Il direttore generale è tenuto ad esercitare le funzioni stabilite dalla normativa statale e regionale, nonché ogni funzione connessa all'attività di gestione dell'ASUR disciplinata da atti normativi e di programmazione nazionali, regionali e dell'ASUR medesima, quale parte di un sistema unitario ed integrato dei servizi presenti sul territorio regionale.

Il direttore generale si impegna ad attuare gli obiettivi stabiliti dal Piano sanitario regionale e dall'atto aziendale. Egli risponde alla Giunta regionale del raggiungimento degli stessi obiettivi, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Trascorsi diciotto mesi dalla nomina, la Regione verifica i risultati conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi, ai fini della conferma dell'incarico.

Art. 4
(Esclusività e riservatezza)

Il direttore generale si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'ASUR.

Il direttore generale è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali è a conoscenza in ragione del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno all'ASUR e/o alla Regione, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Art. 5
(Trattamento economico e rimborso delle spese)

Al direttore generale spetta, fino alla rideterminazione in riduzione effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale n. 13/2003, un trattamento economico omnicomprensivo annuo pari ad euro 155.000,00.

Tale trattamento economico può essere integrato con una ulteriore quota, fino al venti per cento del medesimo trattamento economico, da corrispondere in un'unica soluzione, previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente dalla Giunta regionale.

Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora al luogo di svolgimento delle funzioni.

Al direttore generale, per lo svolgimento delle attività inerenti alle sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti dello Stato di livello C.

Art. 6
(Assenza o impedimento)

In caso di assenza o impedimento del direttore generale non superiore a sei mesi, le relative funzioni sono svolte secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502/1992.

Art. 7
(Decadenza e risoluzione)

Il contratto è risolto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile in caso di:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- a) assenza o impedimento superiore a sei mesi;
- b) mancato raggiungimento dell'equilibrio economico;
- c) esito negativo della verifica di cui all'articolo 3;
- d) violazione di legge o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione;
- e) mancato rispetto delle direttive vincolanti e dei contenuti e termini relativi ai flussi informativi compresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario;
- f) mancata rimozione, entro quindici giorni dalla contestazione da parte del responsabile della prevenzione della corruzione, delle cause di inconferibilità o incompatibilità sopravvenute alla stipula del contratto.

Nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso al direttore generale, nei casi di cessazione dall'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto, nonché per dimissioni.

Art. 8
(Recesso)

Ciascuna parte può recedere dal contratto prima della scadenza stabilita dall'articolo 2, dando un preavviso di almeno sessanta giorni mediante posta elettronica certificata. All'inizio e durante il periodo di preavviso è in facoltà della Regione risolvere il rapporto di lavoro con il consenso del direttore generale.

La Regione può recedere dal contratto a seguito della cessazione dalla carica della Giunta regionale che ha conferito l'incarico, nonché in caso di soppressione dell'ASUR o di sostanziale modifica delle competenze assegnate alla medesima Azienda. In tali casi al direttore generale spetta un preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il mancato rispetto dei termini di preavviso comporta la corresponsione di un'indennità sostitutiva, commisurata alla retribuzione del periodo di preavviso non rispettato in tutto o in parte.

Art. 9
(Garanzie e tutele)

Se si apre un procedimento penale nei confronti del direttore generale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non sono direttamente commessi in danno dell'ente, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'ASUR e da questa anticipata.

Le garanzie e le tutele di cui al presente articolo sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del direttore generale accertati con sentenza, ancorché non passata in giudicato. In tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio, l'ASUR provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del direttore stesso, ovvero, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, provvede ad addossarsene l'onere in via definitiva.

Art. 10
(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano gli articoli dal 2222 e seguenti del titolo terzo del libro quinto del Codice civile.

Art. 11
(Foro competente)

Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Ancona.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 12
(Bolli e registrazione)

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986.

Le spese di bollo e di registrazione sono a carico del direttore generale.

Letto, approvato e sottoscritto ad Ancona, il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL DIRETTORE GENERALE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile le parti approvano espressamente gli articoli 2, 3, 7, 8 e 9.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL DIRETTORE GENERALE